

Index

Quaderni camerti di studi romanistici
International Survey of Roman Law

3

EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE

tinuità dell'opera scientifica dell'a. e la rielaborazione di una letteratura copiosissima. Del resto l'accentuazione che nella prefazione l'a. ha fatto della sua posizione nei confronti dell'interpolazionismo segna una direttrice ben delineata.

La mia recensione è andata già ben al di là dei limiti che si sogliono segnare alle recensioni di una nuova edizione di un'opera già affermata. Ma essa vuol essere insieme un riconoscimento del valore di questa ripresa in seconda edizione di tutto un ciclo di trattazione generale e un omaggio all'opera dell'insigne collega, che traccia di sé in questa sintesi un ben delineato profilo. E la sua più intima professione di fede di studioso sta nell'affermazione che qui, come negli altri suoi contributi, egli « hat sich ... darum bemüht, alle falschen Illusionen einer gesicherten geschichtlichen Erkenntnis zu unterdrücken, und es vorgezogen, unser sicheres Wissen von blossen Wahrscheinlichkeiten und diese wieder von blossen Möglichkeiten deutlich zu trennen ». Lo slancio nella congettura viene subordinato all'imperativo di sottolineare che si tratta di mera congettura; e la impostazione manualistica stringe i termini di questa esigenza, imponendo anche vari contemperamenti, dei quali Kaser si sforza costantemente di dar atto e conto.

A tale imperativo si può dire che Kaser nella seconda edizione cerca di rendere sempre più omaggio, anche per le tesi che gli sono care; si veda, per esempio, come è stato riscritto (e mutato anche nella rubrica) il par. 38 sulla concezione degli antichi passaggi e acquedotti come « geteiltes Eigentum ». È vero che più decisamente attaccato egli resta alla concezione dell'antica proprietà romana come « relatives Recht » (p. 124); ma qui si tratta di un'interpretazione dei dati dell'antica *legis actio sacramento in rem*, e il problema è di vedere in che senso si possa dire che la relatività riguarda il contenuto del *meum esse*.

Ma in questa varia prospettiva della stessa rielaborazione si esprime la umanità dello studioso nel profilo che di lui presenta la sua opera.

Torino.

GIUSEPPE GROSSO

Le « provinciali » di Ausonio

Non so se e quanto debbano deplorare il destino beffardo quei letterati « puri » che, in cambio di qualche altro capitolo di Livio o di Tacito, si son visti piovere addosso, dal fondo del IV secolo, tutta o quasi la copiosa produzione letteraria di Ausonio. Ma tant'è, la filologia è uguale per tutti, e su questo piano Decimo Magno Ausonio ha avuto la soddisfazione postuma di essere trattato alla stessa stregua, lui minimo, dei

* *Opere di Decimo Magno Ausonio*, a cura di Agostino Pastorino, « *Classici Latini* » (Torino, UTET, 1971) p. 927.

massimi e dei medi esponenti delle lettere latine, sino al punto di confluire con i suoi scritti in un magnifico volume dei « *Classici latini* » dell'UTET diligentissimamente curato, anche nelle traduzioni italiane, da Agostino Pastorino.

Nel volume c'è veramente tutto: biografia, bibliografia, note critiche, riferimenti storici, interpretazioni e discussioni relative. Non sono in grado ovviamente di esprimere giudizi, ma direi che non debba essere lontano dal vero la mia impressione che il curatore abbia lavorato in modo egregio. E direi, anzi dirò, qualcosa di più: che questa completa presentazione di Ausonio, della sua vita, del suo ambiente, del suo carattere e dei suoi scritti risulta quanto mai opportuna, in sede storiografica, per la migliore conoscenza della provincia gallica del quarto secolo. Se dei versi di Ausonio si può dire, dandogli pienamente ragione, che sono solamente fastidiosi (*Parent. 1.1: « Scio versiculis meis evenire, ut fastidiose legantur: quippe sic meritum est eorum »*), delle notizie che egli ci fornisce in queste sue « lettere provinciali » (ma il richiamo a Pascal, sia chiaro, è puramente formale) si deve dire che sono in fondo molto interessanti.

Interessanti anche per lo storico del diritto, tanto più che, se un lato è debole nel commento del Pastorino, quello è proprio, almeno in certi casi, il lato giuridico, di cui il curatore non ha sempre visto (né aveva d'altronde particolari ragioni per studiare) tutta l'importanza rivelatrice. Una rilettura del libro sotto questo angolo visuale sarebbe dunque, se non erro, fruttuosa. E a puro titolo di allettamento trascivo qui, per finire, l'epigramma n. 91, relativo ad un giureconsulto tradito dalla moglie, che costituisce un piccolo *rebus*, del resto non ignoto: « *Iuris consulto, cui vivit adultera coniunx, / Papia lex placuit, Iulia displicuit. / Quaeritis, unde haec sit distantia? Semivir ipse, / Scantiniam metuens non metuit Titiam* »¹.

Napoli.

ANTONIO GUARINO

1. Certamente errata l'interpretazione del Pastorino 823 nt. 4. V. piuttosto Rotondi, *LPPR.* (rist. 1962) 474. [A. G.]

Tecniche e ideologie dei giuristi romani

This is the first volume in a series of studies in the history of legal thought, edited by M. Bretone and R. Ajello. It consists of a number of essays with a common theme, viz., the character of juristic activity at the beginning of the classical period of Roman Law. Most of them have appeared in *Labeo* during the last decade, but they are now arranged in a

* Mario Bretone, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, « *Storia del pensiero giuridico*, 1 » (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1971) p. xi, 270.